

ALLEGATO V
(previsto dall'articolo 39, comma 1)

Criteria da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure alle aziende in caso di LPAI

1. Nell'assumere una decisione in merito alla movimentazione del pollame o delle uova e al depopolamento delle aziende conformemente all'articolo 39, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono considerare perlomeno i criteri seguenti:

- a) le specie interessate;
- b) il numero di aziende nella zona circostante alle aziende di spedizione;
- c) l'ubicazione dei macelli, degli incubatoi e dei centri di imballaggio designati;
- d) le misure di biosicurezza applicate alle aziende, ai compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività nel corso del trasporto e della macellazione;
- e) la via di trasporto;
- f) le prove di diffusione dell'infezione;
- g) l'eventuale rischio per la salute pubblica;
- h) gli ulteriori trattamenti dei prodotti interessati;
- i) l'impatto socioeconomico e altre ricadute.

